



Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

¹ Gli allegati 1.1, 1.3, 1.13, 1.21 e 1.22 dell'ordinanza del 1° novembre 2017¹ sull'efficienza energetica sono sostituiti dalla versione qui annessa.

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

¹ RS 730.02

Allegato 1.1

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete

N 3.1 nota a piè pagina

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei frigoriferi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2019 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2016²; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

² Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei frigoriferi e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2048, GU L 236 del 26.9.2023, pag. 1.

Allegato 1.3
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete

N. 2.1, 2.2 e 2.3

- 2.1 Le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se il loro indice dell'efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato II numero 1 del regolamento delegato (UE) n. 932/2012 è inferiore a 24.
- 2.2 Sono escluse le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 progettate per l'uso negli spazi comuni di case plurifamiliari, con una capacità di asciugatura superiore a 4 kg all'ora (durata del programma cotone standard con riempimento completo). Esse possono essere commercializzate e cedute solo se il loro indice dell'efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato II numero 1 del regolamento delegato (UE) n. 932/2012 è inferiore a 32.
- 2.3 *Abrogato*

Allegato 1.13

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione dei condizionatori d'aria e dei ventilatori con raccordo alla rete

N. 4.1 nota a piè pagina

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VII del regolamento delegato (UE) n. 626/2011³. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

³ Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria, GU L 178 del 6.7.2011; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2048, GU L 236 del 26.9.2023, pag. 1.

Allegato 1.21

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete

N. 3.1 nota a piè pagina

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2024 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018⁴; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 155; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2048, GU L 236 del 26.9.2023, pag. 1.

Allegato 1.22
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di sorgenti luminose e unità di alimentazione separate

N. 3.1 nota a piè pagina

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e V del regolamento (UE) 2019/2020 nonché l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015⁵; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

⁵ Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2048, GU L 236 del 26.9.2023, pag. 1.